

Al Comune di Alatri Sindaco Sig. Morini  
Al'Ass.re al Lavoro Regione Lazio Sig. Simeoni  
A Italia Lavoro – sig. Ortolani  
All'Ass.re al lavoro Amm. Prov. Sig. Della Posta  
Al Coordinatore della task-force provinciale sig. Adriano Marini  
Ai Lavoratori ASU  
P.c. alla stampa

## Oggetto: licenziamento collettivo lavoratori ASU da parte del comune di Alatri

In merito alla delibera di G.C. del 30/01/2004 n. 36 di cui in oggetto: Problematiche gestionali impiego lavoratori utilizzati nelle ASU del comune di Alatri. Determinazioni, da cui l'avviso del 19/02/2004 prot. N. 4989, la sottoscritta o.s. precisa:

- riguardo al punto 1 dell'AVVISO si rileva l'illegittimità dell'atto in quanto non si può disporre la fuoriuscita dal bacino LSU in quanto l'art. 7 , comma 8 del d.to lgs. 28 febbraio 2000, n. 81. "Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili", a norma dall'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. (G.U. n. 82 del 07.04.2000) chiarisce che «*Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi*». Quindi l'unico intervento che l'ente può fare è determinare la fuoriuscita dei LSU che abbiano un contratto continuativo superiore ai 12 mesi.
- rispetto al punto 3 (che sembra in conflitto con il punto 1) che dispone il rientro di coloro che sono sospesi, pena la fuoriuscita dal progetto (si interpreta coloro che non abbiano raggiunto almeno 1 anno), si ricorda che la sospensione è stata accordata seguendo un iter previsto dal Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196." Art. 8 comma 4. «... *l'ente utilizzatore potrà valutare la possibilità di autorizzare un periodo di sospensione delle attività di lavori socialmente utili per il periodo corrispondente, dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente competente*». L'ente non può obbligare alcuno al rientro visto che il lavoratore ASU ha seguito un iter previsto dalla legge e ancora vigente (non esiste intervento normativo volto alla soppressione dell'"istituto" della "sospensione"). Qualsiasi obbligo previsto dall'ente è in tal senso illegittimo. Oltretutto l'ente ha valutato per sette anni di autorizzare le sospensioni quindi non può essere attribuita alcuna responsabilità di scelta della sospensione ai lavoratori ASU.

Si chiede quindi il ritiro immediato dell'avviso del 19/02/2004 prot. N. 4989.

Si chiarisce che la posizione assunta dall'ente va contro quella che è la legislazione vigente. In tal senso la sottoscritta o.s. avvierà tutte le forme possibili per contestare e contrastare questo perverso meccanismo di licenziamento collettivo di lavoratori.



# LSU: LICENZIAMENTO COLLETTIVO!!!

**Il comune di Alatri, noto per il disinteresse completo per le attività dei LSU, interpretando dopo anni e a modo proprio la legislazione, licenzia decine di persone meritevoli di punizione per non essere riuscite a vivere con soli 400 euro mensili!**

**La delibera di G.C. del 30/01/2004 n. 36 da cui l'avviso del 19/02/2004 prot. N. 4989, è, nella parte riguardante la SOSPENSIONE ILLEGITTIMA:**

- non si può disporre la fuoriuscita di chi è sospeso o si è sospeso nel passato per meno di un anno dal bacino LSU in quanto l'art. 7, c. 8 del d.to lgs. n. 81/2000 chiarisce che «Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi». Quindi l'unico intervento che l'ente può fare è determinare la fuoriuscita dei LSU che abbiano o abbiano avuto un contratto continuativo superiore ai 12 mesi.
- Il comune dispone il rientro di coloro che sono sospesi, pena la fuoriuscita dal progetto (si interpreta coloro che non abbiano raggiunto almeno 1 anno in tutto). Si ricorda che la sospensione è stata accordata non grazie alla bontà dell'ente ma seguendo un iter previsto dal d.to lgs. n. 468/97 Art. 8, c. 4. «... l'ente utilizzatore potrà valutare la possibilità di autorizzare un periodo di sospensione delle attività di lavori socialmente utili per il periodo corrispondente, dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente competente». L'ente non può obbligare alcuno al rientro visto che il lavoratore ASU ha seguito un iter previsto dalla legge e ancora vigente (non esiste intervento normativo volto alla soppressione dell' "istituto" della "sospensione").

**TALE "EDITTO" SI MUOVE NELLA LOGICA DELLO "SVUOTAMENTO DEL BACINO" DI ALMENO 50 LSU CHE NON RIENTRERANNO NELLA MULTISERVIZI.**

**IL COMUNE DEVE RITIRARE IMMEDIATAMENTE IL MINACCIOSO AVVISO DEL 19/02/2004 PROT. N. 4989.**

Per consulenza legale 0775-210312